

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n.7603/08 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:

Risarcimento danni da circolazione stradale.

**T R A**

(...) Carmela, nata a (...) il (...) e res.te in (...) alla Via (...) n.(...) – c.f. (...) - elett.te dom.ta in (...) alla Via

**E**

S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (...) alla Via (...) n.(...); CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

Per l'attrice: acclarare la mancanza di qualsiasi responsabilità a suo carico in ordine al sinistro per cui è ca

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

(...) Carmela, con atto di citazione ritualmente notificato il 16/10/08 alla S.p.A. (ZETA) la conveniva innanzi

A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:

- che in dipendenza dell'investimento, la sua auto riportava danni per le cui riparazioni è stata preventivata

- che il suo veicolo era assicurato per RCA presso la Spa (Zeta) che, sebbene ritualmente invitata a risarcire i danni ex art. 149 del D.L.vo 209/05, con racc.ta a.r. n.08012410080015161 ricevuta il 21/7/08, ed inviata per conoscenza anche alla Spa (Ypsilon) con raccomandata a.r. n.08012410080015162 ricevuta il 21/7/08, non vi provvedeva.

Instauratosi il procedimento, risultata contumace la convenuta Spa (Zeta), veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.

Sulle rassegnate conclusioni, all'udienza del 29/6/09, la causa veniva assegnata a sentenza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve ritenersi inammissibile nei confronti dell'impresa di assicurazione della presunta danneggiata.

La procedura di risarcimento diretto di cui si è avvalsa l'attrice (art. 149 del D.L.vo 209/05), opera unicamente nei confronti della compagnia assicurativa.

Detta procedura, costituisce un'alternativa alla disciplina "ordinaria" di cui all'art. 144 CdA.

Infatti, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 205 e del 13 giugno 2008, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 141 e 149 del CdA sollevate dai GdP di Pavullo e Montepulciano. Essa Corte non ha ritenuto infondate le questioni sollevate ma, si è limitata a dettare il criterio dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, alla quale il giudice è tenuto a conformarsi.

Secondo la Corte, le norme di cui agli articoli 141 e 149 del CdA vanno interpretate nel senso che, esse si limitano a rafforzare la posizione del danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia di assicurazione, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso".

La Corte ha, difatti, suggerito l'interpretazione costituzionalmente orientata in riferimento all'impugnazione della sentenza.

Detta interpretazione costituzionalmente orientata è stata ribadita dalla stessa Corte Costituzionale

con Sentenza n.180 del 10/06/09 e Ordinanza n.191 del 26/6/09.

In detta sentenza, la Corte ha precisato che l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile con

E', quindi, del tutto evidente che, ogni altra interpretazione della normativa di cui agli articoli 141 e 149 del

Tale autorevole interpretazione non fa che confermare l'orientamento sinora maggioritario della giurisprudenza

Pertanto, alla luce delle ordinanze e della sentenza della Corte Costituzionale, una volta esperita infruttuosamente la procedura stragiudiziale nei confronti della propria compagnia di assicurazione (art. 149) e di quella del vettore (art. 141) - in caso di mancata comunicazione di motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148, o di mancato accordo, il danneggiato PUO' proporre l'azione giudiziale di

Infatti, in applicazione della norma di cui all'art. 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale del

Il significato letterale del verbo PUO' di cui all'art. 149, si deve interpretare nel senso che il danneggiato non

In assenza di espresse modifiche, non appare dubitabile che il danneggiato ha la facoltà di agire in giudizio nei soli confronti del danneggiante (avendolo, però, preventivamente messo in mora) o congiuntamente con la sua compagnia d'assicurazione, ai sensi degli articoli 2043 e 2054 c.c.

Una volta intrapreso il percorso risarcitorio di cui agli articoli 149 e 141 citando in giudizio la propria compagnia di assicurazione o quella del vettore, non si può estendere l'azione al responsabile civile perché

La presenza del responsabile civile nel giudizio diretto e nel giudizio nei confronti della Compagnia di assicurazione del terzo trasportato, lungi dal semplificare, avrebbe l'effetto di complicare l'iter processuale

La legittimazione passiva del responsabile civile all'interno dell'azione diretta e dell'azione del terzo trasportato

Nel giudizio intrapreso nei soli confronti della compagnia di assicurazione del danneggiato, il Giudice dovrà solo verificare:

- che il sinistro si sia verificato tra due veicoli a motore, identificati ed assicurati per la responsabilità

civile obbligatoria;

- che il danneggiato non sia responsabile in tutto o in parte del sinistro, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del

Dalle opportune verifiche si è riscontrata una responsabilità e/o corresponsabilità della propria assicurata e, pertanto, la compagnia di assicurazione della presunta danneggiata gliene ha dato comunicazione (Cfr. lettera (Zeta) del 26/5/08 in atti attrice).

In questo caso, all'attrice le era impedita l'azione di cui all'art. 149 che, si ripete, può essere azionata solo

Anche se il comma 6 dell'art. 149 del CdA prevede che in caso di comunicazione dei motivi che impediscono

Pertanto, se vi è dubbio sulla responsabilità esclusiva del presunto danneggiante, l'azione diretta nei confronti

Non essendovi altre parti costituite non vi è pronuncia sulle spese del procedimento.

La sentenza non è esecutiva in quanto la disciplina dell'esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. trova legittimo

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (...) Carmela nei confronti della S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disa

dichiara la domanda inammissibile;

nulla per le spese del procedimento;

3) sentenza non esecutiva.

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 15 luglio 2009 al n. 2143 del Mod.16.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)

